


n. /2022 V.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV civile

fallimentare – procedure concorsuali – esecuzioni

Il Giudice designato Alessandro Pernigotto,
nel procedimento *ex art. 7* del D.L. n. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 147/2021) iscritto al n. /2022 V.G. promosso con ricorso depositato da:

con gli Avv.ti _____ e _____,

Ricorrente

con l'intervento di

con l'Avv. _____

Creditore intervenuto

nonché di

con l'Avv. _____

Creditore intervenuto

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.6.2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con istanza presentata al segretario generale della C.C.I.A.A. di Brescia in data
8.4.2022 _____ con sede il _____ ha chiesto la nomina di
un esperto negoziatore *ex art. 2* del D.L. n. 118/2021 (convertito, con modificazioni,
dalla L. n. 147 del 21.10.2021) oltreché la contestuale applicazione di misure



protettive del patrimonio “di talché i creditori non possano né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, né acquisire diritti di prelazione”.

L'istanza di applicazione delle misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese in data 22.4.2022 unitamente all'accettazione dell'esperto nominato dott.

Con ricorso *ex art. 7* del D.L. n. 118 depositato in pari data .

dato atto che nei propri confronti pende l'istanza di fallimento proposta dal (n. /2022 pre-fall.), ha quindi chiesto che questo Tribunale “voglia confermare le misure protettive già emesse, nonché adottare ogni e più opportuno provvedimento cautelare e, in particolare, dichiarare e/o disporre l'inibizione della pronuncia della sentenza di fallimento fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, stabilendo la durata delle misure protettive e, ove occorresse, dei provvedimenti cautelari disposti per assicurare il buon esito delle trattative”.

Il procedimento è stato iscritto al n. /2022 V.G.: numero la cui pubblicazione nel registro delle imprese è stata richiesta da parte di con comunicazione protocollata in data 27.4.2022.

Con decreto depositato in data 29.4.2022 il giudice designato ha fissato per il 26.5.2022 l'udienza per la comparizione innanzi a sé delle parti e dell'esperto, assegnando a quest'ultimo termine sino a tre giorni prima “per il deposito di un motivato parere in ordine alla sussistenza di una ragionevole probabilità di perseguimento del risanamento dell'impresa, alla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, alla proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori ed a tutto quanto indicato al punto 6 del Protocollo di conduzione della composizione negoziata di cui al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 29.9.2021”.

Con memoria depositata in data 20.5.2022 si è costituito in giudizio il (a seguire, più brevemente, il Fallimento), creditore di opponendosi all'accoglimento del ricorso.

Più in particolare il Fallimento ha dedotto:

- di vantare nei confronti della ricorrente un credito (in effetti incontestato sia nell'an che nel *quantum*) per l'importo residuo di € 1.523.431,37= rispetto al quale “ad oggi, non sussiste alcuna trattativa perché la massa dei creditori del



in virtù delle considerazioni già enunciate nell'istanza di fallimento, non può che prendere in considerazione un pagamento integrale del dovuto e in tempi rapidi";

- di essere esposto alle potenziali pretese pecuniarie di in relazione alla ritardata restituzione in suo favore dell'immobile industriale sito in (ancora attualmente occupato dalla ricorrente) oggetto di un contratto di sublocazione a suo tempo stipulato fra *in bonis* poggiante su di un contratto di locazione finanziaria stipulato, questa volta, fra e *in bonis* e poi sciolto *ex art. 72 quater L.F.* su iniziativa del curatore, alla quale ha fatto seguito la presentazione da parte della concedente di un'istanza *ex art. 103 L.F.* già accolta da parte del giudice delegato.

In data 23.5.2022 l'esperto dott. ha provveduto al deposito del proprio motivato parere nel corso del quale, premesso un inquadramento dell'impresa e delle ragioni della sua crisi, ha fra l'altro rappresentato che i nodi critici del percorso di potenziale risanamento di sono rappresentati dalla posizione creditoria del Fallimento nonché dall'occupazione *sine titolo* del citato capannone ed ha esposto le risultanze della verifica critica a cui ha sottoposto il *Business Plan 2022-2025* elaborato dalla ricorrente.

Ciò posto, evidenziata la condizione di squilibrio economico-finanziario di e la circostanza per cui quest'ultima pur mostrando "*discrete possibilità di stare sul mercato*", è "*sopravvissuta*" grazie alla leva finanziaria rappresentata dal mancato pagamento del credito del fallimento e (quantomeno per i mesi successivi al febbraio 2022) del canone di sublocazione, ha concluso ritenendo "*indispensabile che l'imprenditore, al fine di acquisire credibilità, attivi una seria e concreta interlocuzione con il principale creditore, finalizzata non solo e non tanto all'esposizione di risultati futuri sperati tali da poter -in ipotesi- saldare il debito, ma soprattutto ad affrontare in tempi brevissimi la criticità dell'occupazione dell'immobile e, contestualmente, fornire adeguate e concrete garanzie di pagamento del credito nella sua interezza (non essendo il fallimento nella posizione di accettare stralci o rateizzazioni non garantite)*".

All'udienza del 26.5.2022 il procuratore di parte ricorrente (il quale con note del 19.5.2022 ha dimesso prova della notificazione del ricorso e del decreto all'esperto ed



ai creditori) *“a precisazione delle conclusioni formulate in ricorso”* ha chiesto *“che nei confronti dei creditori avverso i quali il ricorso medesimo è stato notificato vengano confermate le misure di cui all’art. 6, c. I, del D.L. n. 118/2021”* mentre il procuratore di ha richiesto un differimento allo scopo di verificare la disponibilità della propria assistita *“a negoziare con la ricorrente in merito all’occupazione del capannone”* e quello del Fallimento ha insistito per il rigetto del ricorso avverso.

Con provvedimento riservato del 31.5.2022 il giudice designato *“rilevato che risulta evidente che le chances di superamento della condizione di squilibrio, quantomeno finanziario, in cui versa*

riposano sostanzialmente sul fruttuoso compimento di una trattativa con i due creditori “critici” rappresentati in particolare, nell’ordine, dal

e da ha fissato *“nuova udienza invitando l’esperto, medio tempore, a convocare istituzionalmente innanzi a sé quantomeno l’imprenditore ed i creditori “critici” su menzionati onde valutare se, grazie al suo intervento terzo, professionale, imparziale e indipendente, sussistano le condizioni per l’apertura di una trattativa (mai avviata in precedenza, n.d.s.) in particolare in merito alle posizioni creditorie sopra già sommariamente descritte”*.

Con motivato parere integrativo depositato in data 17.6.2022 l’esperto ha quindi rappresentato i progressi delle trattative intercorse fra le parti, evidenziando, quanto alla posizione di

, la sua disponibilità a stipulare con un nuovo contratto della durata di mesi nove per il canone mensile di € 10.000,00= *“e manleva del fallimento retroattiva dalla data dell’accettazione della rivendica”* nonché, quanto alla posizione del Fallimento, la disponibilità di

... a versare immediatamente la somma di € 725.431,37= (a mezzo di assegni circolari già depositati fiduciarmente presso l’esperto) oltreché la somma di € 800.000,00= in dodici rate mensili con garanzia fideiussoria già richiesta ad rappresentando tuttavia l’esistenza fra le parti di un nuovo tema di frizione costituito dall’individuazione del saggio applicabile agli interessi maturati successivamente all’accesso da parte di al percorso di composizione negoziata.

All’udienza del 21.6.2022, infine, il procuratore di ha chiesto *“la conferma delle misure protettive limitatamente al rinunciando contestualmente alla loro conferma nei confronti di tutti gli altri creditori o controinteressati”*, quello di ha confermato l’esistenza di una



trattativa con parte ricorrente nei termini esposti dall'esperto e quello del Fallimento si è nuovamente opposto all'accoglimento del ricorso.

--=o0o=--

Il ricorso proposto da _____ è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, va rilevato che non si è verificata nessuna causa di inefficacia delle misure protettive in esame, posto che sono stati osservati tutti i termini di cui agli artt. 7, c. I, periodi primo ed ultimo e 3, c. II, ultimo periodo del D.L. n. 118/2021.

Inoltre, non sussistono criticità di sorta in merito alla corretta istaurazione del contraddittorio avendo parte ricorrente da ultimo richiesto la conferma delle misure protettive di cui all'art. 6, c. I, del D.L. unicamente nei confronti del Fallimento, costituito in giudizio.

Ne discende che la domanda di adozione di provvedimenti cautelari (peraltro formulata da parte ricorrente in modo del tutto generico e quindi inammissibile) nonché la domanda di conferma delle misure protettive nei confronti degli ulteriori creditori destinatari della notificazione (cfr. ricorso introduttivo come precisato all'udienza del 26.5.2022) debbono intendersi superate.

Peraltro, la possibilità per l'imprenditore di chiedere la conferma (e, ancora prima, l'applicazione, si deve intendere) di misure protettive in modo selettivo appare desumibile sia dalla previsione letterale di cui all'ultimo periodo del comma IV dell'art. 7 del D.L. n. 118/2021 (*"Su richiesta dell'imprenditore e sentito l'esperto, le misure possono essere limitate a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei proprio diritti o a determinati creditori o categorie di creditori"*) sia dalla natura stessa del percorso di composizione negoziata il quale, come è stato chiarito dalla dottrina ma anche dalla stessa giurisprudenza di legittimità, *"pacificamente non integra una procedura concorsuale"* (Cass. Civ., SS.UU, 31.12.2021, n. 42093) perché tale non lo definisce il legislatore ma soprattutto perché non ne riveste le caratteristiche, di guisa che non vi è la necessità che tutti i creditori siano chiamati, nelle diverse fasi il cui esso si articola, ad esserne interessati.

Ricorre altresì la competenza di questo Tribunale, posto che

_____ ha sede legale in _____ e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede effettiva in un diverso luogo.



Ancora, ha allegato al proprio ricorso tutta la documentazione di cui all'art. 7, c. II né vi è evidenza della sussistenza dell'impedimento di cui all'art. 23, c. II, del D.L. n. 118/2021.

Ciò premesso, ritiene questo giudice che sussistono le condizioni per la conferma della misure protettive di cui all'art. 6, c. I, del D.L. n. 118/2021 nei confronti del

. posto che, alla luce della complessiva documentazione riversata in atti ma soprattutto delle indicazioni rese da parte dell'esperto

emerge che, in potenza, il percorso negoziato avviato da

appare ragionevolmente idoneo a condurre al risanamento dell'impresa.

Questo, sempreché tale percorso venga adeguatamente protetto attraverso la conferma delle misure invocate dalla ricorrente le quali oltre ad apparire a tal fine necessarie si prospettano come non sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecabile ai creditori.

Ora, mette conto osservare che in seno al procedimento *ex art. 7* del D.L. n. 118/2021 il fondamentale termine di riferimento ai fini del decidere non può che essere rappresentato – per l'appunto - da quanto indicato da parte dell'esperto nominato, nel caso in esame attraverso i propri motivati pareri depositati in data 23.5.2022 e 17.6.2022.

Ed invero va rammentato che l'istituto della composizione negoziata si presenta come un percorso di carattere spiccatamente privatistico il cui *proprium* è costituito dall'operare dell'esperto negoziatore al quale è “*affidato il compito*” fondamentale “*di agevolare le trattative necessarie per il risanamento dell'impresa*” (cfr. Relazione allo schema di decreto legge).

Orbene, tale elemento qualificante non può essere trascurato neppure nell'ambito del procedimento di cui all'art. 7 del D.L. n. 118/2021 nel corso del quale il giudice non può non tenere in massima considerazione proprio le diverse valutazioni svolte dall'esperto, sempreché coerenti con l'apparato documentale in atti e adeguatamente motivate, pena il rischio di uno sconfinamento dell'organo giurisdizionale in valutazioni tipicamente “compositive” riservate ai creditori ovvero, per l'appunto, all'esperto negoziatore.



Ciò posto, come anticipato, il percorso di composizione negoziata avviato da [redacted] appare ragionevolmente capace di garantirne il risanamento.

Sul punto si è già avuto modo di osservare che le possibilità di superamento della (pacifica) condizione di squilibrio economico-finanziario in cui versa la ricorrente appaiono legate a doppio filo con gli sviluppi delle trattative in corso, da un lato, con il Fallimento e, dall'altro, con [redacted]

Ora, quanto alla posizione del Fallimento deve rilevarsi che, anche grazie all'intervento dell'esperto negoziatore, si è assistito ad un progressivo avvicinamento delle posizioni del Fallimento medesimo e di [redacted]

Ed infatti allo stato la trattativa ruota attorno ad una proposta compositiva che, anche grazie, in parte, all'intervento dei soci della seconda, prevede l'integrale pagamento del credito del primo in un arco temporale (un anno) senz'altro ragionevole e con la richiesta di rilascio di una garanzia fideiussoria già inoltrata ad un primario istituto bancario (e da questo riscontrata, seppur in termini interlocutori, a quanto consta).

Vi è dunque ragione di ritenere che con l'ulteriore intervento dell'esperto e con l'osservanza ad opera di tutti i soggetti coinvolti dei doveri di cui all'art. 4 del D.L. n. 118/2021 sussistano in astratto le condizioni per una fruttuosa definizione della posizione creditoria del Fallimento, tanto più ove si rammenti, da un lato, la disponibilità della ricorrente ad una "apertura" sul tema già citato degli interessi nonché, dall'altro, l'infausta prospettiva di soddisfazione per il Fallimento in caso di procedura liquidatoria.

D'altro canto, rispetto alla posizione del Fallimento significativi passi avanti si sono via via prodotti anche sul versante dei rapporti "trilaterali" fra, per l'appunto, il Fallimento, [redacted] ed [redacted], la quale ha ampiamente manifestato la propria disponibilità a "regolarizzare" la posizione occupativa del capannone sito in [redacted] con liberazione altresì del Fallimento di ogni onere dalla data dell'accoglimento della domanda di restituzione da parte del giudice delegato.

Orbene, queste positive evoluzioni del percorso compositivo (rese possibili anche grazie all'intervento dell'esperto e da quest'ultimo adeguatamente rappresentate



anche nelle loro ricadute concrete sul percorso medesimo), paiono in grado di lenire le criticità affliggenti il *Business Plan 2022-2025* elaborato dalla ricorrente e già evidenziate dall'esperto, tanto più ove si annoti che detto piano industriale era pensato per garantire attuazione ad una precedente proposta di pagamento rivolta al Fallimento ed ormai tuttavia superata da quella intervenuta a seguito dell'udienza del 26.5.2022.

In conclusione, si prospettano sussistenti le condizioni per cui le trattative avviate e mediate dall'esperto possano condurre al riequilibrio economico-finanziario di (ovviamente, questo, in una dimensione di "ragionevolezza prospettica" posto che il presente intervento giudiziale si colloca in una fase comunque iniziale del percorso compositivo quando molte sono le variabili ancora da definirsi in termini concreti), la quale peraltro non risulta allo stata gravata da ulteriori esposizioni debitorie critiche né nei confronti del sistema bancario, né dei fornitori, né dei creditori istituzionali ed ha conseguito positivi, per quanto contenuti e parziali, risultati economici anche nel corso del presente esercizio.

Senonché, perché questo possa accadere, appare necessario che la ricorrente possa godere di un'adeguata protezione avverso quantomeno (tale essendo la sua richiesta) le iniziative ostili potenzialmente provenienti dal Fallimento, il quale invero in più occasioni si è mostrato refrattario a comprendere appieno lo spirito del nuovo istituto, salvo vedere poi via via migliorate le proposte di trattamento indirizzategli da parte di

La conferma dei divieti di cui all'art. 6, c. I, del D.L. n. 118/2021 risulta dunque funzionale ad un sereno e fruttuoso svolgimento del percorso delle trattative le quali peraltro paiono essersi fattivamente avviate in modo faticoso anche a cagione del cennato atteggiamento "granitico" del principale creditore.

Né, d'altro canto, l'accoglimento del ricorso di . pare foriero di sproporzionati pregiudizi a carico del Fallimento, alla luce delle positive evoluzioni rilevate dall'esperto nell'ambito dei summenzionati rapporti con la società concedente (ed in particolare della sua disponibilità a liberare retroattivamente il fallimento dalle pretese relative all'occupazione *sine titolo* del capannone da parte di



In conclusione, il ricorso proposto da _____ va accolto e vanno dunque confermate nei confronti del solo _____ le misure protettive di cui all'art. 6, c. I, del D.L. n. 118/2021 individuate nel divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati nonché di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

Diversamente, l'inibitoria di cui all'art. 6, c. IV, del D.L. n. 118/2021 costituisce un effetto legale direttamente discendente dalla pubblicazione dell'istanza protettiva nei termini di cui al comma I ed estraneo all'oggetto del presente provvedimento di conferma.

Quanto alla durata delle misure protettive confermate, appare necessario fissarla nella misura massima di n. 120 giorni (decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto), alla luce delle attività che appaiono ancora da compiersi (quali la composizione della contrapposizione in tema di saggio degli interessi ed il rilascio della fideiussione da parte di _____, la quale ha prospettato a tal fine un termine di circa 45 giorni) e dell'approccio non sempre immediatamente dialogante delle parti coinvolte nelle trattative.

D'altro canto, laddove – concretamente - tali trattative, nonostante le premesse promettenti, non dovessero condurre ad alcunché, l'esperto (quale soggetto terzo ed indipendente) potrà in ogni momento attivarsi ai sensi degli artt. 7, c. VI ovvero, *in extremis*, 5, c. VIII, del D.L. n. 119/2021.

--=o0o=--

La novità dell'istituto e la peculiarità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, letti gli artt. 6 e 7 del D.L. n. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021), così provvede:

- **conferma** le misure protettive di cui all'art. 6, c. I, del D.L. n. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021) richieste da _____ nei confronti del solo _____



- **stabilisce** la durata delle misure protettive confermate nella misura massima di centoventi giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto;
- **compensa** integralmente fra le parti le spese di lite;
- **rammenta** all'esperto le previsioni di cui agli artt. 5, c. VIII nonché 7, c. VI e 9, c. V, del D.L. n. 118/2021 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 147/2021).

Si comunichi alle parti, all'esperto ed al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Brescia, 25 giugno 2022

Il Giudice designato
Alessandro Pernigotto

